



ATTO N. 1249/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

Relatore Consigliera Maria Grazia Carbonari

Relazione orale ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno

SULLA

Proposta di LEGGE

***“Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge
regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine
di competenza regionale e della proroga degli Organi
amministrativi)”***

Approvato dalla I Commissione consiliare permanente il 29 settembre 2017

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 10 ottobre 2017



**COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

Si comunica che la I commissione consiliare permanente nella seduta del 29 settembre 2017, ha esaminato in sede referente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno ed ha espresso all'unanimità dei consiglieri presenti e votanti parere favorevole sull'atto così come risulta riformulato.

Ha deciso, inoltre, di incaricare di riferire all'Assemblea legislativa la Consigliera Maria Grazia Carbonari e di autorizzare lo svolgimento orale della relazione, ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno.

Si richiede infine l'iscrizione dell'atto medesimo all'o.d.g. dei lavori della prossima seduta consiliare.



Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Smacchi e Carbonari, concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli Organi amministrativi)", depositata alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 11/7/2017 e assegnata alla I Commissione consiliare permanente in sede redigente in data 12/7/2017 (ATTO N. 1249);

ATTESO che la proposta di legge è rimessa alla discussione ed approvazione dell'Assemblea legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno;

VISTO il parere e udita la relazione della I Commissione consiliare permanente relativa all'atto suddetto, illustrata dalla Consigliera Maria Grazia Carbonari (ATTO N. 1249/BIS);

VISTI gli emendamenti presentati ed approvati in Commissione;

VISTO il R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

VISTO il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;

VISTA la L. 25 gennaio 1982, n. 17;

VISTA la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11;



VISTA la legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1;

VISTA la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno;

*con votazione articolo per articolo,
sull'Allegato A, nonché con votazione finale
sull'intera legge che ha registrato voti
favorevoli, voti contrari e voti di
astensione, espressi nei modi di legge dai
..... Consiglieri presenti e votanti*

DELIBERA

- di approvazione la legge regionale concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli Organi amministrativi)", composta di n. 20 articolo, nonché dell'Allegato A, nel testo che segue:



TESTO PROPOSTA DAI CONSIGLIERI SMACCHI E CARBONARI	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
	TITOLO I MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 11
	Art. 1 (Modificazione dell'articolo 1)
	1. All'articolo 1 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi), dopo il comma 1 è inserito il seguente: <i>“1-bis. La Regione provvede alle nomine e designazioni conformandosi ai principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione e rispetto del principio della rappresentanza di genere.”.</i>
Art. 4 Modificazione dell'articolo 2	Art. 2 (Modificazione dell'articolo 2)
1. L'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi), è sostituito con il seguente:	1. L'articolo 2 della l.r. 11/1995, è sostituito con il seguente:
<i>“Art. 2</i> <i>Competenze in materia di</i>	<i>“Art. 2</i> <i>Competenze in materia di</i>





<p><i>associazioni e comitati costituiti in base alla disciplina dettata dal Codice Civile.</i></p>	
<p><i>4. Spetta alla Giunta regionale ogni altra nomina o designazione negli enti e aziende dipendenti, società e organismi, che non sono di competenza dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale. Tali nomine e designazioni sono adottate con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa.</i></p>	<p>4.</p> <p><i>idem</i></p>
<p>5. L'Assemblea legislativa garantisce il ruolo delle minoranze con il sistema di elezione a voto separato tra Gruppi consiliari espressione della maggioranza e Gruppi consiliari espressione delle minoranze. In assenza di diverse specifiche disposizioni normative, alle minoranze è riservata la votazione di un numero di componenti pari alla metà meno uno di quelli da nominare o designare. Se nel calcolare la metà risulta una parte frazionaria, in luogo dell'unità si detrae la sola parte frazionaria. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari definisce i criteri sulla cui base accertare l'appartenenza dei Gruppi regionali alla maggioranza o alle</p>	<p>5. Al fine di garantire il ruolo delle minoranze le nomine e designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa sono effettuate con il sistema di elezione a voto limitato. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, in assenza di diverse specifiche disposizioni normative, il voto è limitato a due terzi.</p>



<i>minoranze.</i>	
6. Nell'ipotesi di nomine o designazioni da effettuarsi con la procedura del voto separato, prima di procedere alla votazione l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa stabilisce il numero dei componenti il collegio della maggioranza e il collegio delle minoranze sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 5. La deliberazione dell'Assemblea legislativa di elezione è valida se è presente la maggioranza dei componenti ciascun collegio.	6. E' comunque assicurata alle minoranze l'elezione di un componente qualora si debba procedere alla nomina o designazione di due componenti effettivi o di due componenti supplenti. Alla elezione dei componenti effettivi e supplenti si procede con distinte votazioni.
7. Nel caso in cui le nomine o le designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa devono essere effettuate d'intesa con altri soggetti, pubblici o privati, alla definizione di tali intese provvede il Presidente dell'Assemblea legislativa.	7. <i>idem</i>
	8. Nel caso in cui le nomine o le designazioni di competenza del Presidente della Giunta regionale e della Giunta regionale devono essere effettuate d'intesa con altri soggetti, pubblici o privati, alla definizione di tali intese provvede il Presidente della Giunta regionale.
8. Le disposizioni in materia di nomine e designazioni della Regione in contrasto con il presente articolo, contenute in statuti, atti costitutivi, regolamenti o qualsiasi altro atto di organismi	9. <i>idem</i>



<i>esterni non impegnano la Regione le cui nomine e designazioni restano soggette a quanto previsto dal presente articolo.”.</i>	<i>idem</i>
Art. 2 (Modificazione dell'articolo 2-bis)	Art. 3 (Modificazione dell'articolo 2-bis)
1. L'articolo 2-bis della l.r. 11/1995, è sostituito con i seguenti:	1. <i>idem</i>
<i>“Art. 2-bis Procedura delle nomine e designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa</i>	<i>“Art. 2-bis Procedura delle nomine e designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa</i>
1. Le candidature per le nomine e designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa, presentate ai sensi dei commi 5 e 6, sono sottoposte al parere della commissione consiliare competente che, nel termine assegnato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, comunque non inferiore a venti giorni, trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa una relazione recante l'elenco dei candidati idonei a ricoprire l'incarico, per l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile.	1. <i>idem</i>
2. Se la commissione consiliare competente non esprime il parere nei termini richiesti, l'Assemblea legislativa può procedere comunque alla nomina o designazione.	2. <i>idem</i>





<p>legislativa e possono essere proposte dalla persona direttamente interessata alla candidatura oppure da enti o associazioni, ordini professionali, Università ed istituti, operanti in Umbria e devono essere accompagnate dalla documentazione di cui all'articolo 2-ter.</p>	
<p>6. L'Assemblea legislativa delibera le nomine e designazioni tra le candidature proposte ai sensi del comma 5. Qualora per determinate nomine o designazioni non siano state presentate candidature nel termine previsto dall'avviso pubblico, i presidenti dei gruppi consiliari o comunque ciascun consigliere regionale possono presentare al Presidente dell'Assemblea legislativa candidature in tempo utile per gli adempimenti di cui al comma 1.</p>	<p>6. L'Assemblea legislativa delibera le nomine e designazioni tra le candidature proposte ai sensi del comma 5. Qualora per determinate nomine o designazioni non siano state presentate candidature nel termine previsto dall'avviso pubblico, o siano presentate proposte in numero inferiore al numero dei soggetti da nominare o designare, fatte salve le candidature presentate, i presidenti dei gruppi consiliari o comunque ciascun consigliere regionale possono presentare al Presidente dell'Assemblea legislativa candidature in tempo utile per gli adempimenti di cui al comma 1.</p>
<p>7. Ove, nel corso dell'anno, si renda necessario procedere a nomine o designazioni non previste nell'elenco di cui al comma 3, l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa compila elenchi integrativi, cui si applicano le stesse forme di pubblicità di cui al comma 3.</p>	<p>7. idem</p>
<p>8. Le disposizioni di cui al</p>	<p>8.</p>



<i>presente articolo si applicano in quanto compatibili nel caso di nomine o designazioni da effettuarsi da parte dell'Assemblea legislativa presso organismi per i quali la legge di settore già prevede l'espletamento di uno specifico avviso pubblico o procedure specifiche per l'acquisizione di candidature.</i>	<i>idem</i>
<i>Art. 2-ter Documentazione per la proposta di nomina o designazione di competenza dell'Assemblea legislativa</i>	<i>Art. 2-ter Documentazione per la proposta di nomina o designazione</i>
<i>1. Per le proposte di nomina o designazione di competenza dell'Assemblea legislativa, deve essere acquisita dall'Assemblea legislativa stessa la seguente documentazione:</i>	<i>1. Per le proposte di nomina o designazione di cui alla presente legge, deve essere acquisita la seguente documentazione:</i>
<i>a) dati anagrafici e di residenza della persona proposta alla candidatura;</i>	<i>a)</i> <i>idem</i>
<i>b) curriculum degli studi e delle esperienze professionali;</i>	<i>b)</i> <i>idem</i>
<i>c) elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi ricoperti in enti, aziende, società ed organismi, pubblici e privati, nei cinque anni precedenti alla presentazione della candidatura;</i>	<i>c)</i> <i>idem</i>
<i>d) attestazione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina e designazione, ivi compresa l'iscrizione ad albi professionali;</i>	<i>d)</i> <i>idem</i>
<i>e) dichiarazione di disponibilità ad</i>	<i>e)</i>





<i>designato, a rimuovere detta causa entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina o designazione.</i>	
<i>2. Qualora la documentazione di cui al comma 1 sia incompleta, è consentito integrarla entro il decimo giorno successivo al ricevimento della richiesta di integrazione.</i>	2. <i>idem</i>
<i>3. Sono dichiarate inammissibili dal Presidente dell'Assemblea legislativa le proposte prive della documentazione di cui al comma 1 o risultate incomplete allo scadere del termine di cui al comma 2.</i>	3. Sono dichiarate inammissibili le proposte prive della documentazione di cui al comma 1 o risultate incomplete allo scadere del termine di cui al comma 2. Per le nomine e designazione di competenza dell'Assemblea legislativa la dichiarazione di inammissibilità è resa dal Presidente dell'Assemblea. Per le nomine di competenza della Giunta regionale e del Presidente della Giunta l'inammissibilità è dichiarata con atto della struttura competente per le nomine e designazioni di cui alla presente legge.
	Art. 2-quater Procedure per le nomine e designazioni del Presidente della Giunta regionale e della Giunta regionale
	1. Il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale procedono alle nomine e



	<i>designazioni di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, previa presentazione delle candidature a seguito di avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale e nel sito web istituzionale della Giunta regionale.</i>
	<i>2. Al fine di favorire la presentazione delle candidature, è pubblicato entro il 31 ottobre di ogni anno, a cura della struttura regionale competente, l'elenco delle nomine e designazioni da effettuarsi nell'anno successivo. La pubblicazione annuale dell'elenco costituisce avviso pubblico per la presentazione delle candidature.</i>
	<i>3. Per le nomine e designazioni non ricomprese nell'elenco di cui al comma 2, per le quali si renda necessario provvedere nel corso dell'anno, si procede all'integrazione dell'elenco stesso con le forme di pubblicità di cui al comma 1.</i>
	<i>4. L'elenco di cui al comma 2 contiene quanto previsto all'articolo 2-bis, comma 4.</i>
	<i>5. Le candidature presentate devono essere corredate della documentazione di cui all'articolo 2-ter, comma 1.</i>
	<i>6. Le candidature possono essere proposte, oltre che dalla persona direttamente</i>



	<i>interessata, anche da enti, associazioni, ordini professionali, università ed istituti operanti in Umbria.</i>
	<i>7. Qualora non siano presentate proposte di candidatura o siano presentate proposte in numero inferiore al numero dei soggetti da nominare o designare, fatte salve le candidature presentate, le proposte di candidatura possono essere presentate dal Presidente della Giunta regionale o da uno o più membri della Giunta stessa.</i>
	<i>8. Qualora le candidature presentate non integrino un adeguato livello di competenze, professionalità ed esperienza afferente l'incarico da conferire, il Presidente della Giunta regionale e la Giunta stessa, secondo la rispettiva competenza, formulano proposte ulteriori di candidature corredate della documentazione di cui all'articolo 2-ter, comma 1.</i>
	<i>9. Qualora leggi di settore, per l'acquisizione di candidature a nomine e designazioni, prevedano specifici avvisi pubblici o procedure specifiche le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili.</i>
	<i>10. La valutazione delle</i>



	<i>candidature pervenute ai sensi del presente articolo non è di tipo comparativo e non dà luogo alla formazione di graduatorie di merito.</i>
	<i>11. La Giunta regionale con proprio atto può approvare atti di indirizzo ai fini dell'applicazione del presente articolo.</i>
<i>Art. 2-quater Atti di nomina e designazioni</i>	<i>Art. 2-quinquies Atti di nomina e designazione</i>
<i>1. Le deliberazioni di nomina o designazione devono espressamente dare atto della insussistenza delle cause di inconferibilità, di esclusione e di incompatibilità di cui agli articoli 3, 3-bis e 3-ter e del possesso dei requisiti previsti dalla legge.</i>	<i>1. Gli atti di nomina o designazione devono espressamente dare atto della insussistenza delle cause di inconferibilità, di esclusione e di incompatibilità di cui agli articoli 3, 3-bis e 3-ter e del possesso dei requisiti previsti dalla legge.</i>
<i>2. Degli atti di nomina e designazione di spettanza del Presidente della Giunta regionale nonché della Giunta regionale stessa, è data notizia, a cura del Presidente della Giunta regionale, al Presidente dell'Assemblea legislativa, che ne dà immediata comunicazione all'Assemblea."</i>	<i>2.</i> <i>idem</i>
<i>Art. 3 (Modificazioni dell'articolo 3)</i>	<i>Art. 4 (Modificazioni dell'articolo 3)</i>
<i>1. La rubrica dell'articolo 3 della l.r. 11/1995, è sostituita con la seguente: "Cause di esclusione".</i>	<i>1.</i> <i>idem</i>



2. All'alinea del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 11/1995, le parole: <i>"nominati e designati agli"</i> sono sostituite con le seguenti: <i>"candidati o comunque non possono ricoprire gli"</i> .	2. <i>idem</i>
3. Alla lettera b), del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 11/1995, le parole: <i>"oggetto' di nomina"</i> sono sostituite con le seguenti: <i>"istituti od organismi cui si riferisce la nomina o designazione"</i> .	3. <i>idem</i> <i>idem</i>
4. Alla lettera c), del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 11/1995, dopo le parole: <i>"la nomina"</i> sono aggiunte le seguenti: <i>"o designazione"</i> .	4. <i>idem</i>
5. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 11/1995, sono inserite le seguenti:	5. <i>idem</i>
<i>"f-bis) coloro che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;</i>	<i>f-bis)</i> <i>idem</i>
<i>f-ter) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) oppure alla reclusione per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta</i>	<i>f-ter)</i> <i>idem</i>



<i>amministrativa);</i>	
<i>f-quater) coloro che si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), salvi gli effetti della riabilitazione;</i>	<i>f-quater)</i> <i>idem</i>
<i>f-quinqies) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per violazione della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2).".</i>	<i>f-quinqies)</i> <i>idem</i>
6. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della l.r. 11/1995, sono abrogati.	6. <i>idem</i>
7. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 11/1995, le parole: "Le condizioni di ineleggibilità di cui al comma 1 e 2" sono sostituite con le seguenti: "Le cause di esclusione di cui al presente articolo".	7. <i>idem</i>
Art. 4 (Integrazioni della l.r. 11/1995)	Art. 5 (Integrazioni della l.r. 11/1995)
1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 11/1995, sono inseriti i seguenti:	1. <i>idem</i>



<i>"Art. 3-bis Cause di incompatibilità</i>	<i>"Art. 3-bis Cause di incompatibilità</i>
<i>1. Fatte salve eventuali incompatibilità prescritte da leggi dello Stato e da altre specifiche leggi regionali in relazione alla funzione da conferire, è incompatibile con le nomine e designazioni di cui alla presente legge:</i>	<i>1. idem</i>
<i>a) colui che ha parte direttamente o indirettamente, in servizi, esazione di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione o nell'interesse della Regione;</i>	<i>a) idem</i>
<i>b) colui che presta opera di consulenza a favore dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d);</i>	<i>b) idem</i>
<i>c) colui che ha lite pendente in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo con l'ente o organismo cui si riferisce la nomina o la designazione oppure con la Regione;</i>	<i>c) idem</i>
<i>d) colui che ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione e che possa trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo;</i>	<i>d) idem idem</i>



<i>egualmente la nomina o la designazione è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado;</i>	
<i>e) colui che per fatti compiuti allorchè era amministratore o impiegato dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati è stato con sentenza passata in giudicato dichiarato responsabile verso l'ente o organismo, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito;</i>	e) <i>idem</i>
<i>f) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione ovvero verso istituto o azienda da essi dipendenti, è stato legalmente messo in mora;</i>	f) <i>idem</i>
<i>g) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante l'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione.</i>	g) <i>idem</i>
	2. E' altresì incompatibile con le nomine e designazioni di cui alla presente legge, colui che la Corte dei Conti ha condannato con sentenza definitiva al risarcimento di un danno per responsabilità amministrativa e non ha ancora estinto il debito.
Art. 3 ter Condizioni di inconferibilità e	Art. 3-ter Condizioni di inconferibilità e



<i>incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013</i>	<i>incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013</i>
<i>1. Le nomine e designazioni di cui alla presente legge sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi disposte dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).".</i>	<i>1. Le nomine e designazioni di cui alla presente legge sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi disposte dal d.lgs. 39/2013."</i>
Art. 5 (Modificazione dell'articolo 7)	Art. 6 (Modificazione dell'articolo 7)
<i>1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 11/1995, le parole: "di cui all'art. 2" sono sostituite con le seguenti: "di cui agli articoli 3, 3-bis e 3-ter".</i>	<i>1.</i> <i>idem</i>
Art. 6 (Modificazione dell'articolo 8)	Art. 7 (Modificazione dell'articolo 8)
<i>1. L'articolo 8 della l.r. 11/1995, è sostituito con il seguente:</i>	<i>1.</i> <i>idem</i>
<i>"Art. 8</i> <i>Pubblicità e Trasparenza</i>	<i>"Art. 8</i> <i>Pubblicità e trasparenza</i>
<i>1. Gli atti di nomina e designazione sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sui siti web istituzionali della</i>	<i>1.</i> <i>idem</i>



<i>Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa.</i>	
<i>2. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale pubblicano sui rispettivi siti web istituzionali gli elenchi delle nomine e designazioni effettuate nell'anno precedente.</i>	<i>2. idem</i>
<i>3. L'elenco deve comunque indicare:</i>	<i>3. idem</i>
<i>a) nome e cognome del soggetto nominato o designato e l'organo a cui si riferisce la nomina o designazione;</i>	<i>a) idem</i>
<i>b) il riferimento alle norme sulla base delle quali si è provveduto alla nomina o designazione e il collegamento ipertestuale al link in cui sono pubblicate;</i>	<i>b) idem</i>
<i>c) gli estremi degli atti di nomina e designazione e il collegamento ipertestuale al link in cui sono pubblicati;</i>	<i>c) idem</i>
<i>d) i compensi, le indennità e i gettoni di presenza previsti dalla normativa vigente.</i>	<i>d) idem</i>
<i>4. Gli elenchi di cui al comma 1 restano pubblicati per due legislature.</i>	<i>4. idem</i>
<i>5. Resta fermo che gli enti, società ed organismi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche</i>	<i>5. idem</i>



<i>amministrazioni) pubblicano i dati relativi ai soggetti nominati o designati nei propri organi, inclusi i compensi erogati, ai sensi del medesimo d.lgs. 33/2013."</i>	<i>idem</i>
Art. 7 (Modificazioni dell'articolo 10)	Art. 8 (Modificazioni dell'articolo 10)
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 11/1995, sono inseriti i seguenti:	1. <i>idem</i>
<i>"3-bis. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni normative in materia, i soggetti nominati o designati ai sensi della presente legge sono tenuti ad inviare all'organo regionale da cui sono stati nominati o designati una relazione annuale sull'attività svolta.</i>	3-bis. <i>idem</i>
<i>3-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, comma 2 del d.lgs. n. 39/2013, durante l'espletamento del mandato l'interessato è tenuto a comunicare all'organo regionale che ha provveduto alla nomina o designazione il sopravvenire di cause di esclusione e di incompatibilità di cui agli articoli 3 e 3-bis."</i>	3-ter. <i>idem</i>
2. Al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 11/1995, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite con le seguenti: "commi 1, 2, 3- bis e 3-ter".	2. <i>idem</i>



Art. 8 (Modificazioni dell'articolo 11)	Art. 9 (Modificazioni dell'articolo 11)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 11/1995, sono inseriti i seguenti:	1. <i>idem</i>
<i>"2-bis. L'eventuale nomina o designazione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 3 è nulla.</i>	2-bis. <i>idem</i>
<i>2-ter. Se sussiste o sopravviene una causa di incompatibilità di cui all'articolo 3-bis, l'interessato è tenuto a rimuoverla. Qualora tale situazione non sia rimossa entro dieci giorni dal ricevimento dell'invito, l'interessato è dichiarato decaduto dalla carica con provvedimento motivato, nel rispetto del principio del contraddittorio. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso in cui sopravvenga una causa rimovibile di esclusione di cui all'articolo 3."</i>	2-ter. <i>idem</i> <i>idem</i>
2. Il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 11/1995, è abrogato.	2. <i>idem</i>
Art. 9 Integrazione della l.r. 11/1995	Art. 10 Integrazione della l.r. 11/1995
1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 11/1995, è inserito il seguente:	1. <i>idem</i>
<i>"Art. 11-bis</i> <i>Sostituzione</i>	<i>"Art. 11-bis</i> <i>Sostituzione</i>



<p>1. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato di un soggetto nominato o designato, l'organo regionale competente provvede alla sostituzione.</p>	<p>1.</p> <p><i>idem</i></p>
<p>2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine di quindici giorni dalla notizia della cessazione, l'Assemblea legislativa avvia il procedimento relativo alla nuova nomina o designazione sulla base, ove presenti, delle candidature già indicate in precedenza per tale incarico o delle procedure di cui alla presente legge.</p>	<p>2.</p> <p><i>idem</i></p>
<p>3. Qualora l'incarico cessato sia relativo ad un soggetto nominato o designato dall'Assemblea legislativa con la procedura del voto separato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, la votazione del sostituto spetta ai Gruppi consiliari di maggioranza e delle minoranze a seconda del collegio che aveva espresso il nominativo del soggetto da sostituire.</p>	<p>3. Nelle ipotesi di nomine e designazioni effettuate con la procedura del voto limitato ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6, la decadenza, le dimissioni o il decesso anche di uno solo dei componenti eletti comporta la rielezione di tutti i soggetti nominati o designati contestualmente nell'ambito della medesima votazione.</p>
<p>4. Qualora l'incarico cessato sia relativo ad un soggetto nominato a seguito di designazione effettuata da soggetti esterni alla Regione, l'organo regionale competente provvede alla richiesta di una nuova designazione allo stesso soggetto designante entro quindici giorni dalla notizia della cessazione.</p>	<p>4.</p> <p><i>idem</i></p>



5. <i>L'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza del mandato del soggetto sostituito.</i>	5. <i>idem</i>
	Art. 11 (Modificazioni dell'articolo 13)
	1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 11/1995, sono aggiunte infine le seguenti parole: <i>“nonché, in base a quanto previsto dall'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), agli organi di amministrazione e controllo delle società in house della Regione”</i> .
	2. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 11/1995, è abrogato.
Art. 10 Modificazioni dell'articolo 14	Art. 12 (Modificazioni dell'articolo 14)
1. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 11/1995, dopo le parole: <i>“del giorno”</i> sono inserite le seguenti: <i>“di seduta”</i> .	1. <i>idem</i>
2. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 11/1995, le parole: <i>“cui agli articoli 17 e 18”</i> sono sostituite con le seguenti: <i>“cui all'articolo 17”</i> .	2. <i>idem</i>
3. Al comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 11/1995, le parole: <i>“il Presidente del Consiglio regionale”</i> sono sostituite con le seguenti: <i>“il Presidente dell'Assemblea legislativa qualora la Commissione non esprima il parere ai sensi dell'articolo 2 bis, comma 1 o</i>	3. <i>idem</i>



<i>comunque l'Assemblea legislativa non provveda al rinnovo nei dieci giorni antecedenti la fine del periodo di proroga".</i>	<i>idem</i>
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 11/1995, è aggiunto il seguente:	4. <i>idem</i>
<i>"5-bis. La funzione sostitutiva del Presidente dell'Assemblea legislativa di cui al comma 4 è esercitata anche per le nomine o designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa in organismi di nuova istituzione nel caso in cui l'Assemblea non si esprima nei termini previsti per la costituzione dell'organo. Il Presidente dell'Assemblea legislativa provvede entro 10 giorni dalla scadenza del suddetto termine."</i>	5-bis. <i>idem</i>
Art. 44 Modificazioni dell'articolo 15	Art. 13 (Modificazioni dell'articolo 15)
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 11/1995, le parole: "all'elezione" sono sostituite dalle seguenti: "all'insediamento".	1. <i>idem</i>
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 11/1995, è inserito il seguente:	2. <i>idem</i>
<i>"2 bis. Agli organi per i quali non è previsto alcun termine di scadenza si applica il disposto del comma 1."</i>	2-bis. <i>idem</i>
Art. 42 Modificazioni dell'articolo 16	Art. 14 (Modificazione dell'articolo 16)



1. Il comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 11/1995, è abrogato.	1. <i>idem</i>
Art. 43 (Modificazioni dell'articolo 17)	Art. 15 (Modificazioni dell'articolo 17)
1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 11/1995, le parole: "gli organi di amministrazione attiva" sono sostituite con le seguenti: "gli organi amministrativi di competenza della Regione, attivi, consultivi e di controllo comunque denominati,".	1. <i>idem</i>
	Art. 16 (Integrazione alla l.r. 11/1995)
	1. Dopo l'articolo 17 della l.r. 11/1995, è inserito il seguente:
	"Art. 17-bis Nomina commissari
	1. La nomina dei commissari per gli enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti o ordinati con legge regionale, è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, salvo che la legge attribuisca la competenza ad altri organi.
	2. I commissari di cui al comma 1 possono essere nominati dalla Regione:



	<i>a) nei casi previsti dalla legge;</i>
	<i>b) nei casi in cui la Regione deve esercitare poteri sostitutivi previsti dalla legge;</i>
	<i>c) nei casi in cui gli enti sui quali la Regione esercita la vigilanza:</i>
	<i>1) abbiano omesso il compimento di atti obbligatori per legge;</i>
	<i>2) presentino situazioni gravi da pregiudicare il regolare funzionamento dell'ente;</i>
	<i>3) siano impossibilitati al regolare funzionamento per cause oggettive quali la mancata costituzione, la decadenza, lo scioglimento degli organi ordinari o le dimissioni dei titolari dei medesimi organi;</i>
	<i>d) nei casi di scioglimento di enti sottoposti alla vigilanza della Regione e occorra provvedere alla loro liquidazione, ovvero, in caso di riassetto organizzativo degli stessi e si renda opportuno accelerare il processo di riordino fino all'insediamento dei nuovi organi.</i>
	<i>3. Non può essere nominato Commissario chi è stato revocato dall'incarico di commissario per inadempimento o per gravi irregolarità.</i>



	<p>4. Per la nomina dei commissari si tiene conto della qualificazione professionale o dell'esperienza amministrativa maturata, con particolare riferimento alle esperienze professionali, alle cariche e agli incarichi ricoperti nella Regione o in enti, aziende, società ed organismi pubblici e privati.</p>
	<p>5. Alle nomine dei commissari non si applicano le disposizioni della presente legge sul procedimento di nomina e sui requisiti dei candidati, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 3-ter.”.</p>
	<p>TITOLO II MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI</p>
	<p>Art. 17 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1)</p>
	<p>1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 2009 , n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.), le parole: “al Consiglio regionale” sono sostituite con le seguenti: “all’Assemblea legislativa”.</p>
	<p>2. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 1/2009, le parole: “al Consiglio regionale” sono sostituite con le</p>



	seguenti: <i>“all'Assemblea legislativa”.</i>
	3. Nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 1/2009, le parole: <i>“comma 2”</i> sono sostituite con le seguenti: <i>“comma 1, lettera b)”</i> .
	Art. 18 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)
	1. Al comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), dopo le parole: <i>“designato dal Presidente della Giunta regionale”</i> sono inserite le seguenti: <i>“previa deliberazione dell'Assemblea legislativa”.</i>
	2. Al comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 11/2015, dopo le parole: <i>“designato dal Presidente della Giunta regionale”</i> sono inserite le seguenti: <i>“previa deliberazione dell'Assemblea legislativa”.</i>
	TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 14 (Disposizioni transitorie e finali)	Art. 19 (Disposizioni transitorie e finali)
1. Le disposizioni della l.r. 11/1995 come modificata dalla presente, si applicano alle nomine e designazioni con scadenza successiva alla data di	1. Le disposizioni della l.r. 11/1995 come modificata dalla presente, si applicano, fatto salvo quanto disposto al comma 2 , alle nomine e



entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.	designazioni con scadenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa di concerto con la Conferenza dei Gruppi consiliari definisce i criteri di cui all'articolo 2, comma 5, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.	2. <i>soppresso</i>
	2. I soggetti nominati o designati dalla Regione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità stabilite dalla legge stessa sono tenuti a rimuovere detta causa o a dimettersi dalla carica ricoperta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 15 Clausola di invarianza finanziaria	Art. 20 Clausola di invarianza finanziaria
1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.	1. <i>idem</i>



ALLEGATO A

Nomina/Designazione	
1.	Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario (A.Di.S.U.) - Nomina del Collegio dei revisori dei conti
2.	Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario (A.Di.S.U.) – Designazione di due componenti effettivi in seno al Comitato d'indirizzo
3.	Agenzia Forestale regionale - Nomina del Collegio dei revisori dei conti
4.	Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) - Nomina del Collegio dei revisori dei conti
5.	Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria (A.T.E.R.) - Nomina del Collegio dei revisori dei conti
6.	Associazione Mostra Nazionale del Cavallo – Città di Castello – Nomina di un componente effettivo e di un componente supplente in seno al Collegio dei sindaci revisori
7.	Azienda Ospedaliera di Perugia “Santa Maria della Misericordia” - Designazione di un componente effettivo in seno al Collegio sindacale
8.	Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di Terni - Designazione di un componente effettivo in seno al Collegio sindacale
9.	Azienda U.S.L. Umbria n. 1 – Perugia - Designazione di un componente effettivo in seno al Collegio sindacale
10.	Azienda U.S.L. Umbria n. 2 – Terni - Designazione di un componente effettivo in seno al Collegio sindacale
11.	Azienda Vivaistica Umbraflor – Nomina del Revisore unico
12.	Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - Azienda speciale Promocamera - Designazione di un componente effettivo e di un componente supplente in seno al Collegio dei revisori dei conti
13.	Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Umbria – Designazione di un componente effettivo in seno al Collegio dei revisori dei conti
14.	Comitato regionale dell'I.N.P.S. per l'Umbria - Designazione di un componente effettivo in seno al Comitato
15.	Centro per la Documentazione e la Ricerca Antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica Umbra (C.E.D.R.A.V.) - Nomina di un componente in seno all'Assemblea dei soci



16.	Centro per la Documentazione e la Ricerca Antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica Umbra (CE.D.R.A.V.) - Designazione di un componente effettivo in seno al Consiglio d'amministrazione
17.	Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere della Regione Umbria - Nomina del Revisore unico
18.	Centro studi giuridici e politici - Designazione di sei componenti effettivi in seno al Comitato direttivo
19.	Consorzio Crescendo - Designazione di un componente effettivo, con funzioni di Presidente e di un componente supplente in seno al Collegio dei revisori dei conti
20.	Consorzio della Bonificazione Umbra - Nomina del Collegio dei revisori dei conti, composto da tre componenti effettivi, incluso il Presidente e da due componenti supplenti
21.	Consorzio di Bonifica Tevere-Nera - Nomina del Collegio dei revisori dei conti, composto da tre componenti effettivi, incluso il Presidente e da due componenti supplenti
22.	Consorzio di Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia - Nomina del Collegio dei revisori dei conti, composto da tre componenti effettivi, incluso il Presidente e da due componenti supplenti
23.	Consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Terni - Designazione di un componente effettivo in seno al Collegio sindacale
24.	Consorzio di Produttori agricoli della provincia di Perugia per la difesa delle colture intensive - Designazione di un componente effettivo in seno al Collegio sindacale
25.	Consorzio Fidi Regionale - CO.FI.RE - Designazione di due componenti effettivi, incluso il Presidente in seno al Collegio sindacale
26.	Consorzio "Flaminia Vetus" - Designazione di un componente effettivo, con funzioni di Presidente e di un componente supplente in seno al Collegio dei revisori dei conti
27.	Ente Acque Umbro-toscane (E.A.U.T.) - Designazione di un componente in seno al Collegio dei revisori dei conti
28.	Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini - Designazione di un componente effettivo in seno al Collegio dei revisori dei conti
29.	Fondazione di partecipazione Umbria Jazz - Designazione di due componenti effettivi, incluso il Presidente in seno al Collegio dei revisori dei conti



30.	Fondazione teatro stabile dell'Umbria - Designazione di un componente effettivo e di un componente supplente in seno al Collegio dei revisori dei conti
31.	Gepafin S.p.A. - Designazione di due componenti effettivi e di un componente supplente, in seno al Collegio sindacale
32.	Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea I.S.U.C. - Nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei conti
33.	Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea I.S.U.C. - Nomina di tre componenti effettivi in seno al Consiglio d'amministrazione
34.	Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche - Designazione di un componente effettivo in seno al Collegio dei revisori dei conti
35.	Parco tecnologico agroalimentare 3 A - Designazione del Presidente del Collegio sindacale
36.	Scuola dell'Infanzia Santa Croce – Casa dei Bambini di Maria Montessori - Designazione di un componente effettivo in seno al Collegio dei revisori dei conti
37.	Scuola di Alta Specializzazione e centro studi per la manutenzione e conservazione dei centri storici in territori instabili (Alta Scuola) - Designazione del Presidente del Collegio sindacale
38.	Società Agricola Cooperativa Gruppo Grifo Agroalimentare - Designazione di un componente effettivo in seno al Collegio sindacale
39.	Sviluppumbria S.p.A - Designazione di due componenti effettivi, incluso il Presidente e di un componente supplente, in seno al Collegio sindacale



ATTO 1249BIS

Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Smacchi e Carbonari

“Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla l.r. 21/03/1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi)”

ATTESTAZIONE DI NEUTRALITÀ FINANZIARIA

Articolo 1

L'articolo 1 introduce il comma 1bis nel articolo 1 (Ambito di applicazione) del testo vigente della legge regionale 11/1995 *Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi*.

Il comma introdotto esplicita il conformarsi ai **principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione e rispetto del principio della rappresentanza di genere nei procedimenti di nomina e designazione** di competenza della Regione in enti e aziende dipendenti, società a partecipazione regionale, nonché in altri organismi pubblici e privati, esterni alla Regione.

La disposizione introdotta costituendo una norma di principio non comporta in sé oneri aggiuntivi, i quali in caso dipendono dagli strumenti attuativi utilizzati per rispettare i principi.

Articolo 2

Nell'articolo 2 e poi anche in quelli successivi, si usa l'espressione **Assemblea legislativa al posto di Consiglio regionale**. Questa modifica ha il carattere di adeguamento lessicale conseguente la legge regionale 25/2013 di modifica dello Statuto della Regione Umbria, con cui si è disposto di sostituire l'espressione Assemblea legislativa a Consiglio regionale nello Statuto ed in tutti i regolamenti interni di Giunta e Consiglio e di intendere applicata questa sostituzione in tutte le leggi regionali.

Questa modifica comporta l'adeguamento di carte intestate, pagine web e testo di atti, tutte attività effettuate dalle strutture amministrative all'interno delle proprie attività ordinarie senza comportare costi aggiuntivi per l'amministrazione regionale. L'aggiornamento del sito web e delle carte intestate sono comunque state già effettuate in applicazione della l.r. 25/2013.

L'articolo 2 rinnovando il vigente articolo 2 (Competenze in materia di nomine e designazioni.) esplicita che alle nomine di competenza dell'Assemblea legislativa si provveda con Delibera dell'Assemblea stessa, mentre gli atti di nomina spettanti alla Giunta regionale od al Presidente della Giunta sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale. Questa disposizione in combinazione con la ricollocazione dei contenuti del vigente articolo 2bis (Atti di nomina e designazioni), **non prevede più il Decreto del Presidente dalla Giunta regionale per gli atti di nomina spettanti all'Assemblea legislativa**. L'articolo 2bis vigente invece prevede per gli atti di nomina



di tutti e tre gli organi comunque l'adozione finale con Decreto del Presidente dalla Giunta regionale.

Questa modifica di legge non comporta dunque oneri aggiuntivi per il sistema regionale, anzi alleggerisce il procedimento delle nomine spettanti all'Assemblea legislativa. Infatti non prevede più l'ultimo passaggio per l'adozione delle nomine e designazioni, cioè il decreto del Presidente della Giunta regionale dopo la deliberazione dell'Assemblea legislativa. Sono in caso le normative di settore a prevedere questo ulteriore passaggio.

Con la lettera b) del nuovo comma 1, si esplicita che **tutte le nomine e designazioni dei membri dei collegi dei revisori dei conti o sindacali o del revisore unico, comunque denominati, riservate genericamente alla Regione o anche in modo esplicito ai suoi organi spettano all'Assemblea legislativa.**

Questa disposizione va interpretata come norma di principio per cui la funzione di controllo insita negli organi di revisione contabile è di competenza dell'Assemblea legislativa, e da ciò la loro nomina.

Questa modifica, si applica in modo specifico al Testo unico della Sanità, coerentemente modificato dall'articolo 18 della proposta in esame. In questo caso si prevede un passaggio in più nel procedimento di nomina del collegio sindacale delle aziende sanitarie regionali ed ospedaliere universitarie, cioè la delibera dell'Assemblea legislativa prima della designazione da parte del Presidente della Giunta regionale di uno dei tre membri del collegio sindacale.

Una delibera ogni tre anni, vista la durata dei suddetti collegi sindacali, per le 4 aziende, porterebbe ad un incremento di 4 delibere in tre anni. L'esiguità del numero ed il fatto che comunque il costo delle sedute di aula non cresce in funzione al numero di delibere da adottare, in quanto sia le indennità dei consiglieri che il costo del personale delle strutture di supporto non dipende dal numero di atti da trattare, comporta che la modifica proposta non comporti oneri finanziari aggiuntivi sul bilancio regionale.

Il comma 5 modificato esplicita che **l'applicazione del voto limitato è finalizzato a garantire il ruolo delle minoranze.** Il nuovo comma 6 sottointende che **il voto limitato si applica comunque anche nel caso di solo due componenti da nominare o designare e che per i componenti effettivi e supplenti si procede con votazioni distinte.** In caso di necessità di sostituzione di un componente eletto con la procedura a voto limitato, il comma 6 vigente prevedeva la rielezione di tutto l'organo, invece il comma 3 del nuovo articolo 11bis (Sostituzioni) comporterà la rielezione **di tutti i soggetti nominati o designati contestualmente nell'ambito della medesima votazione.**

Le suddette modifiche influiscono sulle procedure di votazione da applicare in aula che non influiscono sui costi generali della gestione della seduta o della votazione, non comportano dunque oneri finanziari aggiuntivi. Inoltre la rielezione solo dei membri



Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione

Sezione Controllo, valutazione e Assistenza al Collegio dei Revisori dei conti

eletti nella stessa votazione e non di tutto l'organo, costituisce una forma di semplificazione amministrativa.

I nuovi commi 7 e 8 esplicitano, che i soggetti preposti a definire le intese con altri soggetti, qualora queste fossero previste ai fini delle nomine di competenza dell'Assemblea o della Giunta, sono rispettivamente il Presidente dell'Assemblea legislativa o il presidente della Giunta regionale.

La previsione esplicita di chi provvede a definire le intese necessarie dà chiarezza alla procedura da seguire, senza appesantirla. La modifica non comporta perciò oneri aggiuntivi.

Articolo 3

L'articolo 3 sostituisce il vigente Art. 2-bis (Atti di nomina e designazioni) con quattro nuovi articoli:

- Art. 2-bis (Procedura delle nomine e designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa)
- Art. 2-ter (Documentazione per la proposta di nomina o designazione)
- Art. 2-quater (Procedure per le nomine e designazioni del Presidente della Giunta regionale e della Giunta regionale.)
- Art. 2-quinquies (Atti di nomina e designazioni)

Si disegna così una nuova procedura secondo cui:

1. le nomine e designazioni avvengono **previa avviso pubblico**;
2. a tal fine ogni anno entro il 31 ottobre vengono **pubblicati gli elenchi delle nomine e designazioni da effettuarsi nell'anno successivo** dall'Assemblea legislativa o dal Presidente della Giunta regionale o dalla Giunta regionale sul Bollettino ufficiale della Regione Umbria e rispettivamente sul sito web istituzionale dell'Assemblea e della Giunta;
3. gli elenchi contengono tutti i dettagli dell'incarico, tra cui i requisiti e le eventuali incompatibilità, e le modalità per la presentazione delle candidature;
4. le candidature possono essere proposte dalla persona stessa o da enti, associazioni, ordini professionali, Università ed istituti operanti in Umbria. In caso le candidature presentate siano in numero insufficiente ai posti da ricoprire i consiglieri regionali o i membri della Giunta possono presentare le loro candidature rispettivamente per le nomine di competenza di Assemblea e Giunta;
5. **ai fini dell'ammissibilità** delle candidature deve essere **acquisita la documentazione** elencata dall'articolo 2-ter, tra cui il curriculum studi e professionale, dichiarazioni di insussistenza di cause di esclusione, incompatibilità ed inconfiribilità o della rimovibilità di esse;
6. per le candidature di competenza dell'Assemblea **la commissione consiliare competente esprime parere di idoneità dei candidati**, trasmettendo al



presidente dell'Assemblea l'elenco dei candidati idonei a ricoprire l'incarico, entro i termini assegnati;

7. l'Assemblea, passati i termini anche in assenza del parere della commissione competente, può deliberare tra le candidature presentate ed ammissibili.

Dal punto di vista finanziario si rileva che la nuova procedura comporterà attività amministrative non previste dalla normativa vigente, in particolare:

- *la pubblicazione sul BUR e sui siti web degli elenchi/avvisi pubblici delle nomine e designazioni da effettuare l'anno successivo,*
- *l'acquisizione e l'esame di una documentazione più ampia ai fini dell'ammissibilità delle candidature,*
- *l'attività di assistenza alla commissione competente per l'espressione del parere di idoneità delle candidature proposte.*

Si suppone, e la clausola di invarianza finanziaria prevista all'art. 20 lo suggerisce, che le attività possano essere svolte con le risorse già disponibili all'interno delle strutture dei due enti Assemblea e Giunta regionale.

Articoli 4, 5

Gli articoli 4 e 5 combinati sostituiscono il vigente articolo 3 (Condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità) con tre articoli:

1. Art. 3 (Cause di esclusione)
2. Art. 3-bis (Cause di incompatibilità)
3. Art. 3 ter (Condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013)

Di fatto le vigenti condizioni di ineleggibilità, diventano **cause di esclusione già alla candidatura** e non solo alla nomina. Vengono inoltre elencate in modo esplicito le cause di incompatibilità, invece di applicare le stesse previste per i consiglieri regionali come nel testo vigente.

Va notato che per via del nuovo art. 2-ter, co.1, lett. g) diventa **a carico del candidato dichiarare l'insussistenza delle cause** di esclusione, incompatibilità o inconferibilità previste dalla legge regionale o statale, con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da consegnare tra i documenti per l'ammissibilità della candidatura.

La previsione della dichiarazione da parte del candidato dell'insussistenza delle cause di esclusione, incompatibilità ed inconferibilità, potrebbe in qualche modo alleggerire l'attività di controllo amministrativo da parte delle strutture preposte a verificare la documentazione necessaria per l'ammissibilità delle candidature, anche in presenza di un maggior numero di condizioni causa di esclusione, incompatibilità ed inconferibilità. La modifica non comporta dunque oneri aggiuntivi.

Articoli 6, 7

Gli articoli 6 e 7 modificano i vigenti articolo 7 (Adempimenti successivi alla nomina) ed articolo 8 (Pubblicità e trasparenza). In particolare nel nuovo articolo 8 si prevede la



Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione

Sezione Controllo, valutazione e Assistenza al Collegio dei Revisori dei conti

pubblicazione sui **siti web di Giunta ed Assemblea**, e non più genericamente sul sito della Regione, degli atti di nomina e designazione, e la pubblicazione annuale, rispettivamente sui propri siti, dell'elenco delle nomine e designazioni effettuate l'anno precedente. Gli elenchi dovranno contenere:

- oltre ai dati dell'incarico e dell'incaricato, i **link alle norme ed agli atti di riferimento**,
- oltre ai compensi ed indennità previsti anche i **gettoni di presenza previsti** dalla normativa vigente.

La normativa vigente prevede un albo pubblicato annualmente ed aggiornato semestralmente, la modifica prevede la pubblicazione di elenchi relativi all'anno precedente che resteranno pubblicati per due legislature.

Le novità in termini di procedure di pubblicazione, non sembrano comportare oneri aggiuntivi per l'amministrazione, in quanto l'adeguamento delle attività amministrative ed informatiche può essere realizzato dalle risorse già disponibili all'interno degli enti. Si fa presente però che sul sito dell'Assemblea attualmente sono pubblicati sia l'Albo delle nomine conferite dall'Assemblea che l'Albo di quelle conferite dalla Giunta regionale e dal Presidente della Giunta, entrambi gli albi contengono già molte delle informazioni ed i link ipertestuali richiesti, invece sul sito della Giunta regionale non si trova analoga pubblicazione.

Si suppone quindi che l'attività di gestione e pubblicazione degli elenchi sia già strutturata all'interno dell'Assemblea, ma non altrettanto all'interno degli uffici della Giunta.

Articolo 8


L'articolo 8 inserisce nell'art. 10 (Doveri inerenti il mandato) l'obbligo da parte degli eletti di inviare una relazione annuale sull'attività svolta all'organo che li ha nominati o designati, inoltre gli stessi sono tenuti a comunicare allo stesso organo il sopraggiungere di cause di esclusione e di incompatibilità.

I due obblighi di comunicazione da parte dei candidati eletti rientrano nei doveri di mandato e non comportano oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione regionale.

Articolo 9

L'articolo 9 inserisce nel vigente articolo 11 (Procedimento per la dichiarazione di decadenza o per la revoca) due commi:

1. uno prevede la nullità delle nomine e designazioni in caso di sussistenza delle cause di esclusione previste dal nuovo articolo 3,
2. l'altro prevede la decadenza dalla carica in caso di sussistenza o sopravvenienza delle cause di incompatibilità previste dal nuovo articolo 3-bis ed in caso di non rimozione di cause rimovibili entro 10 giorni dall'invito alla rimozione.



Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione

Sezione Controllo, valutazione e Assistenza al Collegio dei Revisori dei conti

Tali previsioni aggiuntive di nullità e decadenza dalle cariche non comportano oneri aggiuntivi ma rendono più chiara e perentoria la norma.

Articolo 10

L'articolo 10 introduce l'articolo 11-bis (Sostituzione) che chiarisce i procedimenti da seguire in caso di sostituzione degli eletti, in particolare:

1. introduce per le nomine e designazioni di competenza dell'Assemblea la possibilità di attingere alle candidature già presentate per lo stesso incarico,
2. per le elezioni effettuate con procedura a voto limitato si prevede la rielezione di tutti i soggetti nominati o designati contestualmente nell'ambito della medesima votazione e non di tutto l'organo come previsto nella norma vigente.

Entrambe le modifiche apportano uno snellimento delle attività di elezione e non comportano dunque oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

Articolo 11

L'articolo 11 modifica l'articolo 13 vigente (Ambito di applicazione) esplicitando, coerentemente con le norme nazionali, il regime di prorogatio degli organi anche alle società in house e contemporaneamente abroga un comma che faceva riferimento a degli articolo del codice civile nel frattempo abrogati.

La modifica di fatto non comporta maggiori oneri ed ha carattere di coordinamento normativo con la normativa nazionale sul tema.

Articolo 12

L'articolo 12 modifica l'articolo 14 vigente (Scadenza e ricostituzione degli organi.) differenziando i termini per l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Presidente dell'Assemblea legislativa, in caso di nomine e designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa, rispetto a quelle della Giunta.

Si anticipa a 10 giorni dalla scadenza del termine per la proroga o nuova nomina/designazione, invece che a soli 4 giorni, il momento in cui il Presidente dell'Assemblea esercita il potere sostitutivo e si indica che il Presidente poi deve provvedere entro 10 giorni.

La modifica dei termini per il potere sostitutivo non implica maggiori oneri finanziari, bensì una migliore applicabilità dello stesso.

Articolo 13

L'articolo 13 modifica l'articolo 15 vigente (Scadenza per fine legislatura.) inserendo un comma che stabilisce che per gli organi dove non è definito il termine di scadenza si



Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione

Sezione Controllo, valutazione e Assistenza al Collegio dei Revisori dei conti

applicano i termini stabiliti nell'articolo stesso, 90 giorni dall'insediamento del Consiglio regionale e 60 giorni dall'insediamento della Giunta regionale.

La modifica porta maggior chiarezza nei procedimenti di nomina senza comportare maggiori oneri finanziari.

Articolo 14 e 15

L'articolo 14 modifica l'articolo 16 vigente (Nomine su designazione.) abrogando l'ultimo comma che prevedeva la nomina di un commissario da parte del Presidente della Giunta regionale in caso di scadenza dell'organo senza tempestiva rielezione dello stesso.

L'articolo 15 modifica l'articolo 17 vigente (Regime di proroga.) allargando il regime di proroga di 45 giorni dopo la scadenza di un organo anche agli organi consultivi e di controllo comunque denominati.

Le due modifiche combinate garantiscono il regime di proroga anche agli organi consultivi e di controllo comunque denominati e non solo a quelli di amministrazione attiva.

La modifica non comporta nuovi oneri per l'amministrazione regionale, anzi riduce la casistica in cui il Presidente della Giunta deve nominare un commissario.

Articolo 16

L'articolo 16 inserisce l'articolo 17-bis (Nomina commissari) definendo sinteticamente il procedimento di nomina dei commissari, i casi in cui possono essere nominati, i requisiti professionali da valutare e le condizioni di ineleggibilità.

La modifica comporta una maggior chiarezza per il procedimento di nomina dei commissari e nessun onere aggiuntivo.

Articolo 17

L'articolo 17 modifica la legge regionale 27 gennaio 2009 , n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppo Umbria S.p.A.) sostituendo i riferimenti normativi alla legge 11/95 modificata e sostituendo l'espressione Assemblea legislativa a Consiglio regionale.

La modifica ha solo carattere di drafting normativo e nessun effetto reale, non comporta perciò oneri aggiuntivi.

Articolo 18



L'articolo 18 modifica l'articolo 33 (Collegio sindacale) della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) esplicitando che la designazione di uno dei membri dei collegi sindacali delle aziende sanitarie od ospedaliere regionali venga fatta sì dal Presidente della Giunta regionale ma **previa deliberazione dell'Assemblea legislativa**. Si applica così al caso specifico la modifica dell'art. 2 comma 1 lett. b) della lr 11/95 in cui si esplicita che spettano all'Assemblea legislativa tutte le nomine e designazioni dei membri dei collegi dei revisori dei conti o sindacali o del revisore unico, comunque denominati, riservate anche in modo esplicito ad un altro organo della Regione.

Si prevede così un passaggio in più nel procedimento di nomina del collegio sindacale delle aziende sanitarie regionali ed ospedaliere universitarie, cioè la delibera dell'Assemblea legislativa prima della designazione da parte del Presidente della Giunta regionale di uno dei tre membri del collegio sindacale.

Una delibera ogni tre anni, vista la durata dei suddetti collegi sindacali, per le 4 aziende, porterebbe ad un incremento di 4 delibere in tre anni. L'esiguità del numero ed il fatto che comunque il costo delle sedute di aula non cresce in funzione al numero di delibere da adottare, in quanto sia le indennità dei consiglieri che il costo del personale delle strutture di supporto non dipende dal numero di atti da trattare, comporta che la modifica proposta non comporti oneri finanziari aggiuntivi sul bilancio regionale.

Articolo 19

L'articolo 19 (Disposizioni transitorie e finali) dispone che l'applicazione delle norme modificate dall'atto in esame si applichi alle procedure di nomina e designazione che inizieranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, eccetto per "I soggetti nominati o designati dalla Regione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità stabilite dalla legge stessa sono tenuti a rimuovere detta causa o a dimettersi dalla carica ricoperta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."

L'esplicita retroattività delle condizioni di incompatibilità modificate secondo l'atto in esame non comporta in sé nuovi oneri per l'amministrazione, bensì una maggior responsabilità da parte degli incaricati eletti a rispettare la norma.

Articolo 20

L'articolo 20 (Clausola di invarianza finanziaria) asserisce che "L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale."

La norma indica che l'attuazione del complesso delle norme di principio o procedurali modificate dall'atto in esame avvenga con le risorse già disponibili all'interno delle Amministrazioni interessate.